

STRATEGIA URBANA D'AREA - DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE - ADDENDUM
FAQ al 23/07/2024

Quesito 1) A Pagina n 11 del Disciplinare sono stati invertiti i numeri dei casi 3 e 4

Risposta: si, si tratta di un refuso, trovate la tabella corretta tra gli allegati testo procedura nella presente pagina web.

Quesito 2) Una parte dell'area coinvolta nel progetto che stiamo presentando è privata ma assoggettata ad uso pubblico (derivante da un PEC degli anni '70): è ammissibile? E' necessaria qualche attestazione specifica?

Risposta: è ammissibile ma è necessario dimostrare l'assoggettamento ad uso pubblico mediante l'apposizione di tale vincolo registrato presso l'agenzia delle entrate.

Quesito 3) Da disciplinare leggo che è necessaria una dichiarazione sulla assoggettabilità al Protocollo Itaca. Anche nel caso che vede coinvolti esclusivamente terreni?

Risposta: il protocollo Itaca si riferisce agli edifici. Per gli interventi sui terreni può far riferimento a quanto scritto ai par. 15 e 16 del Disciplinare ove si riportano i requisiti necessari in caso di non applicabilità del protocollo Itaca.

Quesito 4) relativamente alla valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nel progetto di fattibilità tecnico-economica trova SOLO applicazione l'art. 11, della Sezione II, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni?

Il codice a cui far riferimento è il D.Lgs. n. 36/2023?

Risposta: In sede di redazione del PFTE occorre attenersi al rispetto dei contenuti dell'art. 11 l'art. 11, della Sezione II, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, in quanto concorrono al rispetto dei requisiti previsti ai par. 15-16 del Disciplinare di attuazione delle SUA, i quali sono necessari per l'ammissione a finanziamento.

Quesito 5)

Al momento non è possibile richiedere il CUP, in quanto non vi è una Determina di affidamento del finanziamento al singolo Comune, però è necessario affidare le spese di progettazione per traguardare la data del 30/09, presentando la domanda compresa di PFTE. Come sarà possibile in fase di rendicontazione inserire la spesa di progettazione senza avere un CUP di riferimento, ivi considerando che l'affidamento ad un progettista per la predisposizione del PFTE avrà come identificativo solo il CIG?

Sarà predisposto un template per il CUP?

Risposta Per richiedere il CUP non è necessaria la determina di concessione del contributo, ma occorre già prevedere le fonti di finanziamento secondo la ripartizione prevista dalla bozza di SUA per la relativa operazione (progetto). A tale riguardo si suggerisce di consultare il seguente link

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/> .

E' quindi necessario procedere alla richiesta del CUP in fase di presentazione della domanda.

Il CUP si richiede al seguente link:

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp

Quesito 6) Il capofila mantiene il suo ruolo e significato, come anche riportato nella parte descrittiva del caso 4, solo per i comuni che sottoscrivono una convenzione ex art. 30? O rimane il ruolo di capofila individuato con la scheda di SUA? In questo caso quale sarebbe il suo ruolo e come deve coordinarsi con gli altri comuni facenti parti dell'accordo?

Risposta come specificato al par. 2.4 dell'Addendum al Disciplinare:

nel caso 4, tutti i Comuni coinvolti nella realizzazione della scheda dovranno sottoscrivere apposita Convenzione ex. Art. 30 del TU Enti Locali di cui al format allegato 4 al presente Addendum al fine di regolare la corretta attuazione degli interventi previsti nella Scheda intervento.

In particolare, il capofila della scheda intervento :

- coordina la concreta presentazione delle domande di finanziamento da parte dei singoli Comuni e/o Unione di Comuni delle operazioni previste all'interno della scheda intervento;
- verifica la congruità di ciascuna operazione con i criteri previsti al par. 3.3 del Disciplinare;
- si assicura che la progettazione, l'esecuzione e l'eventuale piano di gestione delle operazioni siano coordinate e integrate come descritto nella scheda intervento di riferimento;
- si interfaccia con la Regione Piemonte per segnalare eventuali criticità di attuazione delle operazioni.

Quesito 6) Nel caso in cui a seguito di redazione del PFTE emergesse una riduzione dell'importo complessivo del Quadro Economico dell'intervento, si chiede se detta casistica sia ammissibile ai fini del contributo, fermo restando l'importo minimo di € 300.000 e il cofinanziamento almeno del 10% da parte del Comune.

Risposta L'operazione il cui importo è inferiore a seguito della redazione del PFTE è ammissibile, purché tutte le lavorazioni e descrizioni previste nella Scheda intervento vengano effettivamente realizzate.

Quesito 7) È possibile realizzare un numero di schede intervento di riserva superiore a quelle richieste nel verbale di verifica (n°2) piuttosto che a quelle indicate nell'allegato 1 alla DD-A19_24_04_2024_0000165_I ovvero n° 4 schede, al massimo ?

Risposta No, come indicato al par. 3 dell'Addendum al Disciplinare, L'elenco delle proposte di intervento di ciascuna SUA, dovrà essere integrato con almeno due ulteriori schede intervento e per un massimo di 4.

Quesito 8) In caso di cofinanziamento degli interventi mediante risorse finanziarie derivanti da mutui, quale documentazione attestante l'impegno e la disponibilità finanziaria del beneficiario a co-finanziare l'intervento occorre presentare al momento della presentazione del PFTE ? L'accensione del mutuo o la mera previsione di spesa con citazione dello strumento finanziario ?

Risposta E' sufficiente la documentazione attestante l'impegno e la disponibilità finanziaria del beneficiario a co-finanziare l'intervento (dichiarazione del legale rappresentante o provvedimento della giunta comunale) ove si evidenzi come il Comune intende dare copertura finanziaria al progetto.

Quesito 9) Per quanto riguarda gli interventi finanziati con risorse FESR "in flessibilità" vi sono specifici atti dedicati che ne attestino la disponibilità e destinazione d'uso che occorra citare nei relativi provvedimenti comunali ?

Risposta Ad oggi non sono disponibili atti dedicati che attestino la disponibilità della quota in flessibilità, in quanto l'assegnazione è conseguente all'esito positivo del riesame intermedio effettuato dalla Commissione Europea ex art. 18 par. 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 che regola il Riesame intermedio e le modalità di assegnazione.

Quesito 10) quesito è relativo alla possibilità di utilizzare la quota di cofinanziamento del 10% per il pagamento delle spese tecniche nel caso in cui il loro importo superi la soglia del 15% del totale della somma degli importi ammissibili.

Nella fattispecie, vuoi per la specificità di alcuni interventi, per il grado di complessità di alcune prestazioni, per l'applicazione del principio dell'equo compenso (Legge 49/2023) e del decreto parametri, si può arrivare ad un importo delle prestazioni professionali maggiore del limite stabilito dal disciplinare.

Pertanto si chiede se la quota di spese tecniche in eccedenza può essere conteggiata nella parte di cofinanziamento del 10%, oppure se tale eccedenza deve essere finanziata a parte dal soggetto proponente.

Risposta No, le spese tecniche nella misura del 15% del totale degli importi ammissibili concorrono a determinare l'investimento ammesso e, conseguentemente, il contributo del 90%. La parte eccedente il 15% è a carico dell'amministrazione, determinando un cofinanziamento superiore al 10%.

Es.

QE in domanda		Investimento ammesso	
Lavori	700 000,00	Lavori	700 000,00
Spese tecniche	150 000,00	Spese tecniche 15%	105.000,00
TOTALE	850 000,00	Totale ammesso	805 000,00
Contributo 90 %			724 500,00

Quesito 11) il 15% delle spese tecniche è da considerare al netto o al lordo dell'IVA sui lavori?

Risposta Come indicato nel par. 3.7 del Disciplinare, le spese tecniche sono ammissibili per un importo non superiore al 15% del totale della somma degli importi ammissibili di cui ai punti b), c), d) comprensivi di IVA.

Quesito 12) si richiede maggior chiarimento in merito alla definizione dei contenuti del Piano di gestione e/o business plan da presentare al momento della domanda.

Risposta Il piano di gestione è finalizzato ad individuare le attività, i contenuti e gli enti e associazioni coinvolti nella futura gestione del bene oggetto di riqualificazione. In particolare il piano di gestione deve contenere il dettaglio il più possibile condiviso con le realtà del territorio delle attività già immediatamente attivabili o il dettaglio delle proposte provenienti da enti, associazioni del territorio per l'utilizzo degli spazi riqualificati.

Inoltre occorre specificare come il beneficiario intende mettere in piena funzione e/o rendere appetibile il bene riqualificato ad una gestione caratterizzata da una governance manageriale innovativa che sia capace di attivare risorse finanziarie sul territorio, dare nuova visibilità e sviluppare il potenziale del bene.

Le attività previste nel piano di gestione dovranno trovare corrispondenza nella progettazione degli spazi e degli allestimenti dei beni/spazi riqualificati.

Quesito 13) Quale livello di progettazione occorre fornire nel caso in cui gli incarichi professionali di progettazione siano stati conferiti prima del 1° Luglio 2023 ai sensi del D. Lgs n. 50/2016?

Risposta Se l'incarico è stato affidato prima del 1° Luglio 2023 si richiede la presentazione del progetto definitivo ex art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 in quanto sostanzialmente assorbito in termini di elaborati dal progetto di fattibilità tecnico - economica del nuovo codice degli appalti mediante: aggiornamento al vigente prezzario regionale e ai profili ambientali in ordine al rispetto del principio sull'immunizzazione dagli effetti del clima per infrastrutture (c.d. climate proofing).

Quesito 14) Che cosa deve contemplare la deliberazione di approvazione della domanda di finanziamento dell'operazione?

Risposta La DGC oltre all'approvazione della domanda di finanziamento dell'operazione deve prevedere la presa d'atto del PFTE e del provvedimento dirigenziale di approvazione del verbale di verifica del PFTE ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 36/2023.

Quesito 15) Nella DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE PFTE entro il 30/09/2024 (art.4.1 Addendum al Disciplinare) è inserita la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del progettista che attesti che l'operazione risponde ai principi del DNSH e di immunizzazione degli effetti sul clima di cui ai par. 15 e 16 del Disciplinare e che si impegna a fornire quanto richiesto nei suddetti paragrafi, alla presentazione del progetto esecutivo". Facendo riferimento all'allegato 4, questo recita:

Si ritiene che il principio del DNSH sia garantito nel caso in cui:

1) Spese per opere edili

i. le operazioni risultano in possesso di certificato di pre-valutazione del Protocollo ITACA pari almeno a 1, rilasciato da un ente certificatore abilitato.

ii. le operazioni in possesso di attestato di non applicabilità del protocollo ITACA rilasciato da un ente certificatore abilitato, dovranno invece garantire:

la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi

Si richiede se il certificato di pre-valutazione Protocollo ITACA debba essere consegnato in sede di presentazione del PFTE o in sede di presentazione successiva del progetto esecutivo.

Si richiede altresì, nei casi riferiti a spazi aperti (es. aree camper) se debba essere comunque consegnato un attestato di non applicabilità del protocollo ITACA rilasciato da un ente certificatore abilitato e se tale documento debba essere consegnato in sede di presentazione del PFTE o in sede di presentazione successiva del progetto esecutivo.

Risposta: in merito al protocollo Itaca, dove non è chiaramente applicabile, per esempio le aree esclusivamente esterne prive di edifici, non è necessario produrre la dichiarazione di non applicabilità di IISBE ma è sufficiente la dichiarazione del progettista.

Ove invece ci sono possibili applicazioni, quali per esempio aree esterne di edifici rifunzionalizzati, è necessario produrre dichiarazione di applicabilità/non applicabilità redatta da IISBE. Tale dichiarazione deve pervenire in allegato al progetto esecutivo, in questo caso non è sufficiente la dichiarazione del progettista.

Quesito 16) Esiste la possibilità anche per la rendicontazione delle Strategie Urbane d'Area di avviare gli affidamenti delle progettazioni in assenza di CUP, collegando, tramite richiesta all'ANAC (ove necessario), il CIG già acquisito per l'affidamento al CUP di progetto (che si andrà a richiedere a posteriori)?

Risposta: Il codice CUP è uno degli elementi necessari da inserire nel provvedimento di concessione FESR da parte della Regione Piemonte e deve essere richiesto preventivamente dal soggetto attuatore dell'investimento pubblico. Non vi sono, infatti, motivi ostativi all'ottenimento antecedentemente all'affidamento delle procedure per l'affidamento delle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche.

Il CUP in connessione all'espletamento di gare per la realizzazione dei progetti di fattibilità connessi alle operazioni oggetto di domanda potrà essere ottenuto indicando quale fonte di finanziamento il FESR e proprie risorse interne.

Quesito 17) si chiede la corretta e puntuale interpretazione di quanto riportato in calce alla tabella a pag. 19 del disciplinare: è sufficiente rientrare in classe energetica superiore a quella di partenza (verificato con APE pre e post intervento), o si dovrà rientrare nella migliore classe energetica prevista per la tipologia di edificio sul quale si interviene?

Risposta: si conferma che per le operazioni finalizzate alla rifunzionalizzazione di strutture edilizie pubbliche sotto il profilo dell'efficientamento energetico, è necessario che a conclusione dell'intervento gli edifici rientrino almeno nella classe energetica superiore rispetto a quella pre intervento da dimostrare attraverso il confronto tra APE pre ed APE post.